

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 maggio 2019.

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

DECRETO 20 maggio 2019, n. 244.

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Decreta:
Art. 1.

Elenchi nazionali dei professionisti

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso il Ministero a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 (di seguito «elenchi»), nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.

2. Ai fini della costituzione degli elenchi di cui al comma 1, i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7, che formano parte integrante del presente decreto.

3. Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da 1 a 7, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008», è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6.

4. Negli allegati da 1 a 7 sono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale. I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse.

Art. 2.

Pubblicazione dei bandi permanenti

1. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero (di seguito «Direzione generale») pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a 7.

2. Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati *ex lege* in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

4. L'iscrizione all'elenco è consentita a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione.

5. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di verifica di cui all'art. 7 si riserva la facoltà di prendere in considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilità dei seguenti titoli:

- a) più di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;
- b) più di un corso *post lauream* conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;

Art. 4.

Procedura di iscrizione

1. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione in più elenchi.

2. Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
- b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);
- c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, specificando se e quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco.

d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza professionale come previsto nei profili e per le fasce di cui agli allegati da 1 a 7 del presente decreto;

e) il possesso della esperienza professionale richiesta secondo quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del presente decreto;

f) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

3. Alla domanda di iscrizione l'interessato allega in copia digitale (conforme alle specifiche di formato e dimensioni che saranno indicate nei bandi):

a) un documento di identità in corso di validità copia digitale;

b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come previsto negli allegati da 1 a 7.

4. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dall'interessato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se attestato da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In questo caso l'interessato deve fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione.

5. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da altro soggetto, è dovere di quest'ultimo certificare i contenuti e la durata dell'attività stessa, ferma restando la necessità di fornire le indicazioni di cui al comma 4.

6. Per la valutazione dell'esperienza professionale conseguita all'estero si procede nei modi indicati all'art. 5 comma 2.

7. La documentazione può essere sostituita da attestazione rilasciata dalle Associazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «disposizioni in materia di professioni non organizzate», secondo il modello allegato al presente decreto.

8. L'interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di pubblicazione e di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto.

9. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in difformità da quanto previsto nel relativo bando pubblico.

Art. 5.

Riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero

1. Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero (sia nell'ambito dell'Unione europea e/o in paesi extra UE) che, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica», compete alle Università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e dovrà essere documentato a cura del richiedente.

2. L'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata e/o vidimata da ente pubblico o di ricerca, per l'equiparazione a quella prevista per il profilo e la fascia di interesse.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'istruttoria, comprendente la verifica dei riconoscimenti, attestazioni e/o vidimazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è svolta dalla Commissione di cui all'art. 7.

Art. 6.

Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi

1. La positiva conclusione della procedura informatizzata di presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.

2. La verifica dei titoli è svolta dalla commissione di cui all'art. 7.

3. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non fornisca la documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione agli elenchi o alla fascia richiesta specificamente dall'interessato, la direzione procede ai sensi dei commi 4 e 5.

4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, o di integrazione nei termini prescritti, la direzione determina la cancellazione dall'elenco.

5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza posseduti da un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella fascia richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia inferiore del medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio in quest'ultima fascia, inviandogliene contestuale comunicazione.

6. Per l'iscrizione a una fascia superiore dell'elenco in cui risulta già inserito, l'interessato è tenuto a presentare soltanto la documentazione aggiuntiva rispetto a quella già prodotta.

Art. 7.

Commissione di verifica

1. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominata, con decreto del competente direttore generale, una commissione composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo, individuati tra il personale del Ministero.

2. La commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attività, almeno ogni mese.

3. Il funzionamento della commissione non comporta oneri per l'amministrazione.

Art. 8.

Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta

1. Gli elenchi costituiti secondo le procedure stabilite dal presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono pubblici e consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero.

2. La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il progressivo aggiornamento.

3. La Direzione generale provvede a conservare copia della documentazione consegnata come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.

4. Le associazioni certificanti di cui all'art. 4, comma 7 del presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo il modello allegato, provvederanno a conservare copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.

Art. 9.

Specificità degli elenchi

1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.

Art. 10.

Commissione consultiva

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le direzioni generali competenti sulle specifiche materie istituisce con proprio decreto una commissione paritetica che svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del presente decreto.

2. All'esito del monitoraggio, la commissione può formulare proposte di integrazione o modifica del presente decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.

3. La commissione paritetica è composta da:

(i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente;

(ii) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

(iii) un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati negli allegati da 1 a 7 nominato tra le associazioni professionali di cui all'art. 4 comma 7, laddove esistenti, ed in assenza di queste un esperto di chiara fama sulla materia designato dal direttore generale competente;

4. I componenti durano in carica tre anni;

5. Il Ministero supporta la commissione mediante l'istituzione di un ufficio di segreteria con funzioni organizzative. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; e non comporta alcun onere a carico del Ministero;

6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.

Art. 11.

Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di registrazione sono raccolti presso il Ministero, che è titolare del loro trattamento, e sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione degli elenchi medesimi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli richiesti e la loro mancata indicazione può precludere l'iscrizione agli elenchi.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il candidato potrà o meno autorizzare la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi, permettendo comunque la pubblicazione dei dati essenziali all'univoca identificazione del singolo iscritto.

3. Il trattamento è effettuato dal personale preposto al procedimento di valutazione e alla gestione degli elenchi, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

4. Responsabile del trattamento è il direttore generale competente.

5. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali - direzione generale competente. È altresì possibile rivolgersi al responsabile della Protezione dei dati (RPD) del MiBAC all'indirizzo rpdc@beniculturali.it

Art. 12.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è indicato, per ciascun profilo professionale e concorso, nel rispettivo bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2019

Il Ministro: BONISOLI

AVVERTENZA:

Il testo degli allegati al decreto è pubblicato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali, alla pagina:

<https://professionisti.beniculturali.it/>